

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio ⁽²⁾ attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, connessi all'importazione di tali merci, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
- (2) Il 30 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/507/PESC ⁽³⁾, che modifica la decisione 2014/386/PESC al fine di disporre un divieto applicabile ai nuovi investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento delle risorse naturali in Crimea e a Sebastopoli, nonché all'esportazione di attrezzature o tecnologie chiave connesse a tali settori.
- (3) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 luglio 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli»;

⁽¹⁾ GUL 183 del 24.6.2014, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

⁽³⁾ Decisione 2014/507/PESC del Consiglio, del 30 luglio 2014, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

2) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

- «f) “servizi di intermediazione”:
 - i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
- g) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;»;

3) sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 2 bis

1. Sono vietati:

- a) la concessione di prestiti o crediti finanziari nello specifico connessi alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli;
- b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nella creazione, nell'acquisizione o nello sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
- c) la creazione di imprese in partecipazione connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni o dell'energia in Crimea e a Sebastopoli.

2. Sono vietati:

- a) la concessione di prestiti o crediti finanziari connessi nello specifico allo sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea o a Sebastopoli;
- b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in imprese stabilite in Crimea o a Sebastopoli che sono impegnate nello sfruttamento delle risorse di petrolio, di gas o di minerali in Crimea e a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
- c) la creazione di imprese in partecipazione connesse allo sfruttamento delle risorse di petrolio, gas o minerali in Crimea e a Sebastopoli.

3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 2 ter si applicano le seguenti definizioni:

- a) “risorse minerarie”: quelle elencate nell'allegato II;
- b) “sfruttamento”: esplorazione, prospezione, estrazione, raffinazione e gestione delle risorse di petrolio, di gas e di minerali e prestazione dei relativi servizi geologici; la definizione, tuttavia, non comprende la manutenzione intesa a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;
- c) “raffinazione”: trasformazione, condizionamento e preparazione per la vendita.

Articolo 2 ter

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi alle attività di investimento di cui all'articolo 2 bis.

Articolo 2 quater

1. È vietato vendere, fornire, trasferire ed esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature e le tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.

2. L'allegato III comprende le attrezzature e le tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisto o allo sviluppo di infrastrutture nei seguenti settori:

- a) trasporti;
- b) telecomunicazioni;
- c) energia;
- d) sfruttamento di riserve di petrolio, di gas e di minerali in Crimea e a Sebastopoli.

3. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei prodotti elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli; e
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli o per l'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.

4. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3.

5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 ottobre 2014, delle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima del 30 luglio 2014 relativo alle attrezzature o alle tecnologie chiave elencate nell'allegato III o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

Articolo 2 quinquies

Gli articoli 2 bis e 2 ter non si applicano alla concessione di prestiti o crediti finanziari, all'aumento di una partecipazione o alla costituzione di imprese comuni purché:

- a) l'operazione sia richiesta da un accordo o da un contratto concluso prima del 30 luglio 2014; e
 - b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi.;
- 4) l'allegato del regolamento (UE) n. 692/2014 è rinominato «allegato I» e sono aggiunti gli allegati II e III contenuti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Risorse minerarie di cui all'articolo 2 bis:

Codice NC	Designazione delle merci
2501 00 10	Acqua di mare e acque madri di saline
2501 00 31	Sali destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti
2501 00 51	Sali denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale
2501 00 99	Sale e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità (escl. il sale preparato da tavola, il sale destinato alla trasformazione chimica "separazione di Na da Cl", il sale denaturato e il sale destinato ad altri usi industriali e tecnici)
2502 00 00	Piriti di ferro non arrostate
2503 00	Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale
2504	Grafite naturale
2505	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26
2506	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare
2507 00	Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati
2508	Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas
2509 00 00	Creta
2510	Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatice
2511	Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816
2512 00 00	Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate
2513	Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

Codice NC	Designazione delle merci
2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce; tarmacadam; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite
2519 00 00	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puro
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti
2521 00 00	Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati
2524	Amianto (asbesto)
2525	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica
2526	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco
2528 00 00	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco
2529	Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore
2530	Materie minerali non nominate né comprese altrove
2601	Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)
2602 00 00	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco
2603 00 00	Minerali di rame e loro concentrati
2604 00 00	Minerali di nichel e loro concentrati
2605 00 00	Minerali di cobalto e loro concentrati
2606 00 00	Minerali di alluminio e loro concentrati
2607 00 00	Minerali di piombo e loro concentrati

Codice NC	Designazione delle merci
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati
2612	Minerali di uranio o di torio e loro concentrati
2613	Minerali di molibdeno e loro concentrati
2614 00 00	Minerali di titanio e loro concentrati
2615	Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati
2616	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati
2617	Altri minerali e loro concentrati
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio
2619 00	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio
2620	Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli, arsenico o loro composti
2621	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani
2701	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702	Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata
2704 00	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
2708	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base; residui di oli

Codice NC	Designazione delle merci
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")
2716 00 00	Energia elettrica
2801	Fluoro, cloro, bromo e iodio
2802 00 00	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
2803 00 00	Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)
2804	Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici
2805	Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio
2806	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico
2807 00 00	Acido solforico; oleum
2808 00 00	Acido nitrico; acidi solfonitrici
2809	Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no
2810 00	Ossidi di boro; acidi borici
2811	Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
2812	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici
2813	Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)
2815	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio
2816	Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco
2818	Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio
2819	Ossidi e idrossidi di cromo

Codice NC	Designazione delle merci
2820	Ossidi di manganese
2821	Ossidi e idrossidi di ferro; le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio
2823 00 00	Ossidi di titanio
2824	Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione
2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli
2826	Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro
2827	Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri
2828	Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti
2829	Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati
2830	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no
2831	Ditioniti e solfosilati
2832	Solfiti; tiosolfati
2833	Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)
2834	Nitriti; nitrati
2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2837	Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi
2839	Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio
2840	Borati; perossoborati (perborati)
2841	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici
2842	Altri sali degli acidi o perossocidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi
2843	Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi
2844	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

Codice NC	Designazione delle merci
2845	Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no
2846	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli
2847 00 00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea
2848 00 00	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori
2849	Carburi, di costituzione chimica definita o no
2850 00	Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849
2852	Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami
2853 00	Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi
2901	Idrocarburi aciclici
2902	Idrocarburi ciclici
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2904	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2906	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2908	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2910	Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2911 00 00	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2912	Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

Codice NC	Designazione delle merci
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2916	Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2918	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2919	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2920	Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2921	Composti a funzione ammina
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no
2924	Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico
2925	Composti a funzione carbossiammide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina
2926	Composti a funzione nitrile
2927 00 00	Composti a funzione diazo, azo o azossi
2928 00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina
2929	Composti ad altre funzioni azotate
2930	Composti organici
2931	Altri composti organo-inorganici
2932	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici
2935 00	Solfonammidi
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7107 00 00	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

Codice NC	Designazione delle merci
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio, semilavorato, o in polvere
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio
7206	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7401 00 00	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)
7402 00 00	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio
7404 00	Cascami ed avanzi di rame
7405 00 00	Leghe madri di rame
7406	Polveri e pagliette di rame
7501	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel
7502	Nichel greggio
7503 00	Cascami ed avanzi rottami di nichel
7504 00 00	Polveri e pagliette di nichel
7601	Alluminio greggio
7602 00	Cascami ed avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7801	Piombo greggio

Codice NC	Designazione delle merci
7802 00 00	Cascami ed avanzi di piombo
ex 7804	Polveri e pagliette di piombo
7901	Zinco greggio
7902 00 00	Cascami ed avanzi di zinco
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
8001	Stagno greggio
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno
ex 8101	Tungsteno (wolframio), compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8102	Molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8103	Tantalio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8104	Magnesio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8105	Cobalto, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8106 00	Bismuti, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8107	Cadmio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8108	Titanio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8109	Zirconio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8110	Antimonio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8111 00	Manganese, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8112	Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)
ex 8113 00	Cermet, compresi i cascami e gli avanzi (tranne i prodotti semifiniti e finiti)

ALLEGATO III

Attrezzature e tecnologie chiave connesse alla creazione, all'acquisizione o allo sviluppo di infrastrutture in Crimea e a Sebastopoli di cui all'articolo 2 *quater*

Codice NC	Designazione delle merci
7304 11 00	TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI ACCIAI INOSSIDABILI
7304 19 10	TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)

Codice NC	Designazione delle merci
7304 19 30	TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)
7304 19 90	TUBI, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)
7304 22 00	ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS
7304 23 00	ASTE DI PERFORAZIONE, DI ACCIAI INOSSIDABILI, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAIO INOSSIDABILE O DI GHISA)
7304 24 00	TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI ACCIAI INOSSIDABILI
7304 29 10	TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 168,3 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA)
7304 29 30	TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 168,3 MM ED INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA)
7304 29 90	TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE, SENZA SALDATURA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI GHISA)
7305 11 00	TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO
7305 12 00	TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI FERRO O DI ACCIAIO, SALDATI LONGITUDINALMENTE (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO)
7305 19 00	TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO (ESCL. PRODOTTI SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO)
7305 20 00	TUBI DI RIVESTIMENTO DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, A SEZIONE CIRCOLARE, CON DIAMETRO ESTERNO SUPERIORE A 406,4 MM, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO
7306 11	TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM
7306 19	TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI E GASDOTTI, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA)

Codice NC	Designazione delle merci
7306 21	TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI ACCIAI INOSSIDABILI, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM
7306 29	TUBI DI RIVESTIMENTO O DI PRODUZIONE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ESTRAZIONE DEL PETROLIO O DEL GAS, SALDATI, DI PRODOTTI LAMINATI PIATTI DI FERRO O DI ACCIAIO, CON DIAMETRO ESTERNO INFERIORE O UGUALE A 406,4 MM (ESCL. PRODOTTI DI ACCIAI INOSSIDABILI O DI GHISA)
ex 7311 00	RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI O LIQUEFATTI, DI GHISA, FERRO O ACCIAIO (ESCL. RECIPIENTI APPPOSITAMENTE COSTRUITI O ALLESTITI PER UNO O PIÙ TIPI DI TRASPORTO)
8207 13 00	UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET
8207 19 10	UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERSCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO
8413 50	POMPE VOLUMETRICHE ALTERNATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE E DALLE POMPE PER CALCESTRUZZO)
8413 60	POMPE VOLUMETRICHE ROTATIVE PER LIQUIDI, A MOTORE (DIVERSE DA QUELLE DELLE SOTTOVOCI 8413 11 E 8413 19, E DALLE POMPE DI CARBURANTE, OLIO O LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER MOTORI AD ACCENSIONE A SCINTILLA O PER COMPRESSIONE)
8413 82 00	ELEVATORI PER LIQUIDI (ESCL. POMPE)
8413 92 00	PARTI DI ELEVATORI PER LIQUIDI, NON NOMINATE ALTROVE
8430 49 00	MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE PER LA PERFORAZIONE DELLA TERRA, L'ESTRAZIONE DEI MINERALI O DEI MINERALI METALLIFERI, NON SEMOVENTI E NON IDRAULICHE (ESCL. MACCHINE PER PERFORARE TRAFORI E GALLERIE E APPARECCHI AZIONATI MANUALMENTE)
8431 39 00	PARTI DI MACCHINE DELLA VOCE 8428, NON NOMINATE ALTROVE
8431 43 00	PARTI DI MACCHINE DI SONDAGGIO O DI PERFORAZIONE DELLE SOTTOVOCI 8430 41 O 8430 49, NON NOMINATE ALTROVE
8431 49	PARTI DI MACCHINE DELLE VOCI 8426, 8429 E 8430, NON NOMINATE ALTROVE
8479 89 97	MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI, NON NOMINATI ALTROVE
8705 20 00	DERRICKS AUTOMOBILI PER IL SONDAGGIO O LA PERFORAZIONE
8905 20 00	PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERSIBILI
8905 90 10	NAVI-FARO, NAVI-POMPA, PONTONI-GRU ED ALTRI NATANTI, LA CUI NAVIGAZIONE HA CARATTERE SOLTANTO ACCESSORIO RISPETTO ALLA LORO FUNZIONE PRINCIPALE, PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA (ESCL. DRAGHE, PIATTAFORME DI PERFORAZIONE O DI SFRUTTAMENTO, GALLEGGIANTI O SOMMERSIBILI, IMBARCAZIONI DA PESCA E NAVI DA GUERRA)»